



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 IN DATA 30.01.2020

Il Comune di Piancogno, nell'intento di favorire gli studenti delle scuole secondarie statali di II° grado e gli iscritti al I° anno di università, residenti nel comune, bandisce un concorso annuale per l'assegnazione di Borse di Studio secondo il presente regolamento:

Art. 1

Per ogni anno scolastico sono istituiti “Premi di studio per studenti meritevoli delle scuole statali” – Borse di Studio, a favore di:

- a) studenti che frequentino le scuole secondarie di II° grado (iscritti al primo anno e successivi);
- b) studenti che frequentino Corsi di Formazione Professionale della Regione Lombardia;
- c) studenti che frequentano il I° anno dell'università con regolare iscrizione.

Sono esclusi dal concorso quanti percepiscano altre Borse di Studio istituite da altri Enti e istituzioni pubbliche e/o private.

Il bando sarà pubblicato nel periodo ottobre-dicembre di ciascun anno.

Art. 2

Criteri d'ammissione:

- a) residenza (come attestata da certificato di residenza alla data di inizio dell'anno scolastico);
- b) assenza di debiti formativi;
- c) profitto scolastico;
- d) reddito familiare. Verrà richiesto solamente a parità di punteggio del merito scolastico, si seguirà ad insindacabile e non impugnabile giudizio della Commissione, il seguente ordine prioritario:
 - 1) soggetti portatori di handicap;
 - 2) minor importo I.S.E.E.;

Profitto: per gli iscritti al primo anno di scuola secondaria di II° grado, il punteggio sarà calcolato sulla base del giudizio dell'esame a conclusione della scuola secondaria di I° grado, secondo il seguente criterio:

- giudizio 10 punti 20

Per gli iscritti agli anni successivi il punteggio sarà determinato in base alla media (non fanno media i voti in condotta, religione ed educazione fisica) dei voti scolastici relativi all'anno per il quale si richiede la borsa di studio, secondo i seguenti criteri:

- media del 8 punti 10
- media del 8 ½ punti 12
- media del 9 punti 15
- media del 9 ½ punti 17
- media del 10 punti 20

Si precisa che per il merito degli studenti che hanno sostenuto l'esame dopo tre anni di istituto professionale si farà riferimento al voto dell'esame finale.

Per gli iscritti al I° anno di università il punteggio sarà determinato in base al voto di maturità secondo i seguenti criteri:

- voto da 90 fino a 95 punti 5
- voto da 96 fino a 99 punti 10

- voto 100 punti 15
- voto 100 con lode punti 20

Art. 3

Gli aventi diritto dovranno presentare la sotto elencata documentazione, che potranno ritirare presso gli uffici Comunali, oppure scaricare dal sito internet del comune di Piancogno:

- Domanda redatta su apposito modulo;
- Fotocopia della pagella;
- Certificato di frequenza;
- Dichiarazione personale su apposito modulo che attesti la promozione senza riserva (assenza di debiti formativi) e di non essere ripetente dello stesso anno per il medesimo corso di studi, per gli studenti delle classi I[^], II[^], III[^], IV[^] e V[^] delle scuole secondarie di II^o grado e di non aver percepito altre borse di studio;

Si stabilisce che nella stessa famiglia non potrà essere erogata più di una borsa di studio.

Art. 4

Ogni anno sarà la Commissione Comunale Consultiva “Diritto allo Studio, Istruzione Cultura e Biblioteca” che determinerà, su indicazione della disponibilità di bilancio, il numero e l’importo delle singole borse di studio.

La Commissione stessa sarà unica giudicatrice delle domande pervenute sulla base del presente bando.

Il numero massimo di borse da assegnare sarà di n. 20 di cui 3 riservate agli studenti del primo anno di università.

Art. 5

Il provvedimento di liquidazione sarà adottato dalla Giunta Comunale, sulla base del verbale di conferimento predisposto dalla Commissione.

Art. 6

Il pagamento dell’importo delle singole borse di studio sarà effettuato tramite Tesoreria comunale con emissione di assegni circolari non trasferibili intestati agli studenti, se maggiorenni, o al genitore che ha sottoscritto la richiesta della borsa di studio per i minorenni.

Art. 7

Ogni anno deve essere assegnato l’intero ammontare destinato alle borse di studio.